



La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in

Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

MAGNOLI	Dott.	Giuseppe	Presidente
MASSETTI	Dott.	Cesare	Consigliere rel.
MANCINI	Dott.ssa	Maura	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sull'istanza per la sospensione dell'efficacia del lodo (art. 830 u.c.

c.p.c.) presentata dalla *Parte_1*

[...] in procedimento nei confronti dell' *[...]*

Controparte_1 e dell' *Controparte_2*

[...] ;

letti gli atti del procedimento n. 475 – 1/2025 r.g.;

sentite le parti all'udienza tenutasi il 9 luglio 2025;

a scioglimento della riserva formulata nel corso di tale udienza;

premesso che il collegio arbitrale, con il lodo arbitrale rituale emesso il 29 maggio 2025, ha così deciso:

- accoglie le domande formulate dalla *Parte_2* nei limiti della somma complessiva in linea capitale di Euro 984.736,13 e della *Parte_3* nei limiti della somma complessiva in linea capitale di Euro 2.284.056,85 oltre ad interessi di mora ex D.lgs. n.231/2002, quantificati come in parte motiva, per la conseguente condanna al pagamento di *[...]*

Parte_1

- accoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno,



formulata da *Parte_1*

[...] nella misura di Euro 338.675,97 ascrivibile ad *Parte_2*

e nella misura di Euro 301.785,40 ascrivibile ad *Parte_3*

[...] oltre interessi dalla data del presente lodo, con conseguente condanna al pagamento, nella misura indicata, di ciascuna delle due *Parte_4*

- liquida il compenso dovuto al Collegio Arbitrale nell'importo complessivo di Euro 165.000,00 (Euro 55.000,00 per ciascun Arbitro), oltre spese generali 15%, Cassa Avvocati 4%, Iva 22% e R.A. se e in quanto dovute, ponendo il relativo onere a carico di parte attrice nella misura del 30% e nella misura del 70% a carico di parte convenuta, fermo restando fra le parti il vincolo della solidarietà nei confronti degli Arbitri;

- liquida il compenso della difesa di parte attrice nell'importo complessivo di Euro 64.138,00 oltre spese generali 15%, Cassa Avvocati 4%, Iva e R.A. se e in quanto dovute, ponendo l'onere a carico della parte convenuta, nella misura del 70% per la compensazione di cui sopra ed operando la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore delle procuratrici di *Parte_2* e [...]

Parte_3 che ne hanno fatto richiesta;

- conferma il provvedimento 26/3/2025 con il quale è stato liquidato in Euro 20.893,27, oltre Iva 22%, il compenso in favore del CTU, Dr.

Persona_1 Compenso che viene posto, per il pagamento, a carico di parte convenuta nella misura del 70% e di parte attrice nella misura del 30%, per l'accennata parziale compensazione;



premesso che la Parte_1 ha impugnato il lodo per i seguenti motivi:

- 1) Violazione /errata applicazione /di regole di diritto del lodo arbitrale /Nullità del lodo per difetto di *potestas judicandi* del collegio arbitrale (art.829, comma 1, n.2, c.p.c.). Lamenta che gli arbitri sono stati nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova anziché dal Presidente della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Brescia, competente *ratione materiae*;
- 2) Nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio (art.829, comma 1, n.9 c.p.c.). Lamenta che il legale rappresentante della Pt_1 non ha potuto partecipare all'udienza di comparizione personale delle parti, che il collegio arbitrale non ha concesso il rinvio richiesto dal difensore e che, pertanto, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione;
- 3) Nullità del lodo per violazione di regole di diritto concernenti la soluzione di questioni pregiudiziali su materie che non possono formare oggetto di convenzione di arbitrato (art.829, comma 4 n.2 c.p.c.). Lamenta che il procedimento arbitrale non è stato sospeso, pur nella pendenza di controversie pregiudiziali, quali l'impugnazione del bilancio 2021, l'impugnazione del bilancio 2022, l'impugnazione della delibera di irrogazione delle penalità/sanzioni ex art. 15 Statuto e la simulazione delle cessioni di credito alla Controparte_3 dal cui esito dipendono le sorti del credito vantato dalle aziende agricole;
- 4) Nullità del lodo in quanto non decide interamente il merito della controversia ex art.829 co.1 n.10 C.p.c. Nullità del lodo per contenere



lo stesso disposizioni contraddittorie ex art. 829 co 1 n.11 C.p.c. Nullità del lodo perché non pronuncia su alcune delle domande/eccezioni proposte dalle parti ex. art.829 co 1 n°12 C.p.c.. Lamenta che il collegio arbitrale ha ritenuto i due rimedi previsti dall'art. 15 dello Statuto (penalità e risarcimento del danno) alternativi anziché cumulativi; ha respinto l'eccezione di compensazione, ritenendo non quantificabile il controcredito derivante dalle penali, data la mancanza del regolamento, sebbene abbia riconosciuto l'inadempimento delle aziende agricole (le quali, infatti, hanno cessato il conferimento del latte a far tempo dal dicembre 2022); poteva quantificare le penali *aliunde*, se del caso disponendo una ctu (come hanno fatto i giudizi della Sezione Specializzata Imprese in contenziosi analoghi) ovvero ricorrendo all'equità;

- 5) Nullità per contrarietà a norme di ordine pubblico art. 829 co 3 C.p.c.. Lamenta il pericolo di un contrasto di giudicati, soprattutto in relazione all'impugnativa della delibera di irrogazione delle penalità/sanzioni ex art. 15 Statuto, e solleva dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 819 bis c.p.c. e 819 ter c.p.c. per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost;

premesso che la medesima Pt_1 ha, altresì, chiesto la sospensione dell'efficacia del lodo, rappresentando che le controparti hanno preannunciato l'esecuzione forzata e che l'elevato importo della condanna (complessivi € 3.435.073,14=) potrebbe compromettere l'operatività e la continuità aziendale, recando evidente pregiudizio ai soci, ai dipendenti e alle famiglie, e aggiungendo che, nelle more, è



intervenuto anche il pignoramento presso terzi, banche e clienti; ritenuto che sussistono non gravi motivi per disporre la sospensione dell'efficacia del lodo, in quanto:

- 1) la nomina degli arbitri da parte del Presidente del Tribunale di Mantova è prevista dallo Statuto (art. 46), per l'ipotesi in cui manchi la designazione da parte del Presidente della Camera di Commercio di Mantova (ciò che, appunto, si è verificato nel caso di specie); in presenza di una clausola pattizia, non è necessario ricorrere ai criteri legali di determinazione della competenza (Corte Appello Firenze 1 ottobre 2019 n. 2340: *"Nell'arbitrato societario, quando le parti conferiscono il potere di nomina degli arbitri all'Autorità Giudiziaria, nella specie al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede legale la società, l'autorità giudiziaria è investita di tale potere non direttamente dalla legge ma dalla libera e legittima (in quanto conforme all'art. 34 comma 2 d.lgs. 5 del 2003) norma pattizia. Conferendo le parti un incarico privato all'A.G., non si deve ricorrere ai criteri legali di attribuzione della competenza per materia che interverrebbero invece se non esistesse la clausola arbitrale, nel qual caso la fattispecie ricadrebbe nel secondo periodo dell'art. 34, comma 2. Non trova quindi applicazione l'art. 5 d.lgs. 168 del 2003 sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa"*); la ricorrente, tra l'altro, confermando il mandato arbitrale ai suoi componenti, ha accettato la costituzione del collegio arbitrale così come istituito dal Presidente del Tribunale di Mantova;
- 2) il procedimento arbitrale non contempla un tentativo di conciliazione "obbligatorio"; la circostanza che sia "sfumata" la possibilità di una conciliazione (peraltro, semplicemente allegata) non



determina alcuna lesione del contraddittorio; il tentativo di conciliazione, tra l'altro, è stato esperito, sia innanzi agli arbitri che durante le operazioni peritali;

- 3) non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico – giuridico tra la presente controversia e le impugnative di bilancio, in quanto l'eventuale esito positivo di tali giudizi determinerebbe unicamente un *plus* in favore delle due aziende, in ragione della ritenuta insufficiente valorizzazione dell'attivo e della conseguente maggiore ripartizione di utili tra i soci; non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico – giuridico tra la presente controversia e l'impugnativa della delibera di irrogazione delle penalità/sanzioni ex art. 15 Statuto, in quanto il controcredito eccepito in compensazione non è né liquido ed esigibile, né di pronta e facile liquidazione, siccome contestato (Sez. 2 - , Ordinanza n. 27113 del 18/10/2024: “*In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della*



prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.”); non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico – giuridico tra la presente controversia e quella afferente alla simulazione delle cessioni di credito alla **Controparte_3** in quanto i crediti di cui si discute sono stati retroceduti e la titolarità dei medesimi è attualmente in capo alle due aziende;

- 4) contrariamente all’assunto della ricorrente, gli arbitri hanno deciso interamente il merito della controversia, si sono pronunciati su tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti e, pertanto, non sono incorsi nel vizio di omessa pronuncia; in particolare, l’eccezione di compensazione con il controcredito derivante dall’applicazione delle penali ex art. 15 Statuto, sollevata dalla cooperativa, è stata rigettata con la motivazione che, non essendovi il regolamento previsto dalla stessa disposizione, non è possibile applicare alcuna sanzione, neanche facendo ricorso all’equità; escluso l’an, gli arbitri non si sono ovviamente pronunciati sul *quantum*; il lodo, d’altro canto, non contiene disposizioni contraddittorie, che non sono state neppure evidenziate;

- 5) la deduzione circa la contrarietà a norme di ordine pubblico è del tutto generica e immotivata; altrettanto quella circa l’illegittimità costituzionale degli artt. 819 bis e 819 ter c.p.c.;

ritenuto che l’insussistenza del *fumus* dispensa la Corte dalla necessità di esaminare il *periculum*;

ritenuto che, d’altro canto, il *periculum* nemmeno sussiste, se è vero che, come ha dichiarato il presidente in occasione del pignoramento, la



cooperativa dispone di una liquidità che va oltre i 4 milioni di euro, pienamente sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori e a salvaguardare la continuità aziendale

P . Q . M .

- respinge l'istanza di cui in epigrafe.

Si comunichi.

Brescia, li 9 luglio 2025.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Magnoli

Arbitrato in Italia